

Publicato il 02/12/2021

N. 00481/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01155/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2021, proposto da Impresa Individuale Stanislao L'Abbate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Carucci, Michela D'Amico, Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Polignano A Mare, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione delle più opportune misure cautelari

- del provvedimento prot. n. 22510 del 22.7.2021 con cui il Comune di Polignano a Mare ha opposto al ricorrente il divieto di esecuzione dell'attività di rimessa di veicoli all'aperto di cui alla SCIA prot. n. 13972 del 7.5.2021 presentata dal sig. L'Abbate mediante improprio richiamo alla disciplina di cui all'art. 21-nonies L. n. 241/90;
- nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Considerato che l'interesse alla prosecuzione dell'attività di rimessa di veicoli a cielo aperto appare prevalente rispetto all'interesse pubblico a interdire l'esercizio dell'impresa sulla scorta della illegittima realizzazione delle opere di sistemazione poste in essere dalla ricorrente, tenuto conto del carattere stagionale dell'attività e della sua durata fino al 31.12.2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dell'atto impugnato,
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 luglio 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO